

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 32

Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna
art. 2, comma 20/c - Legge 662/96

Euro 0,41

Anno 36

22 dicembre 2005

N. 167

Sommario

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 22

Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione)

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 23

Disposizioni in materia tributaria

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 22

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE)

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

Art. 1

*Sostituzione dell'articolo 12
della legge regionale n. 11 del 2004*

1. L'articolo 12 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è sostituito dal seguente:

«Art. 12

Patrimonio informativo pubblico

1. Per "patrimonio informativo pubblico" si intende l'insieme dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari oggetto di scambio e comunicazione nell'esercizio di pubbliche funzioni, attraverso la realizzazione di un sistema di cooperazione applicativa, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge regionale, che faciliti, sotto il profilo tecnico, l'interconnessione fra banche dati, indipendenti ed autonome.

2. Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle forme di segreto, incluso il segreto d'ufficio, nel rispetto dei principi costituzionali di efficienza e di tutela del trattamento dei dati personali.

3. Secondo le modalità deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 26, il patrimonio informativo pubblico è utilizzato da parte dei soggetti pubblici per le finalità istituzionali cui essi sono preordinati nonché da parte dei soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico interesse nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e segnatamente nel rispetto dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo stesso.

4. La Regione, i soggetti pubblici ed i soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico interesse trattano i dati personali di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

5. La Regione, conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 196 del 2003, anche attraverso l'adozione di un regolamento, disciplina la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1 e delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali a soggetti pubblici, a soggetti privati o ad enti pubblici economici.

6. In attuazione del principio di leale collaborazione e allo scopo di assicurare l'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni, il potenziamento delle capacità operative e l'economicità di gestione di cui all'articolo 3, lettera b), i soggetti pubblici comunicano ad altri soggetti pubblici i dati personali di cui al comma 1, con esclusione dei dati sensibili e giudiziari, contenuti nei propri sistemi informativi, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 18, comma 2, e dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003, per il trattamento dei dati medesimi finalizzato alla effettiva fruibilità per le rispettive attività istituzionali. Al fine di consentire o agevolare la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1, tali soggetti sono tenuti al rispetto della disciplina in materia di informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, ai fini sopraindicati, tali soggetti:

- a) notificano alla Regione le basi informative, direttamente o indirettamente gestite per lo svolgimento delle attività a cui essi sono preordinati;
- b) classificano le basi informative a seconda che contengano dati accessibili a tutti, dati riservati per specifiche finalità, dati riservati esclusivamente ai titolari di diritto di accesso e di partecipazione, ovvero dati segreti, perché coperti da segreto d'ufficio o da specifica tutela legislativa;
- c) si adoperano per garantire la maggiore accessibilità delle proprie basi di dati, tramite opportuni strumenti tecnologici tali da garantire l'integrità e l'autonoma gestione di ogni singolo ente e la produzione di rapporti con finalità statistiche ed informative;

d) si pongono nelle condizioni di avere la piena conoscenza del processo del trattamento dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari così da effettuare costanti verifiche per quanto concerne accesso, modifiche e utilizzo dei dati stessi. Ciò si ottiene sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni).

7. La Regione promuove e agevola la comunicazione da parte dei soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di interesse pubblico alla Regione e agli altri soggetti pubblici che operano in ambito regionale dei dati personali di cui al comma 1, con esclusione di quelli sensibili e giudiziari, contenuti nei propri sistemi informativi, nel rispetto delle disposizioni in materia di consenso di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire o agevolare la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1, tali soggetti sono tenuti a prevedere espressamente nell'informativa e nell'eventuale richiesta di consenso l'autorizzazione alla comunicazione dei dati alla Regione. La comunicazione dei dati deve altresì essere prevista nell'ambito dei contratti di servizio pubblico stipulati con i soggetti gestori o erogatori.».

Art. 2

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2004

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2004 è aggiunto il seguente periodo:

«Il trattamento dei dati compresi nel SIR (Sistema informativo regionale) è effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 dicembre 2005

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1783 del 7 novembre 2005; oggetto consiliare n. 730 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 in data 9 novembre 2005;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari gene-

rali ed istituzionali" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4 del 22 novembre 2005, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Matteo Richetti;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 21 dicembre 2005, atto n. 9/2005.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTE ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione** è il seguente:

«Art. 12 – Patrimonio informativo pubblico

1. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della privacy e delle forme

di segreto, incluso il segreto d'ufficio, e nei limiti del diritto di accesso, l'insieme delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni costituisce patrimonio comune per le attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti, associazioni o soggetti privati, che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico. Nelle forme e con le modalità deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 26, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera i) della presente legge, tale patrimonio è aperto alla disponibilità ed al libero utilizzo di soggetti terzi. La Regione, con regolamento a norma di Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia e dei li-

velli di tutela previsti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), disciplina la cessione dei dati costitutivi del patrimonio informativo pubblico a privati ed enti pubblici economici.

2. In attuazione del principio di leale collaborazione e nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che operano in ambito regionale forniscono la disponibilità dei dati contenuti nei propri sistemi informativi, nei limiti previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003 assicurandosi reciproca assistenza e supporto per il trattamento dei dati medesimi finalizzato alla effettiva fruibilità per le rispettive attività istituzionali. Analogamente, le associazioni e i soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico sono tenuti a fornire la disponibilità dei dati contenuti nei propri sistemi informativi, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003. I soggetti pubblici e i soggetti privati di cui al presente comma sono tenuti a predisporre ogni atto che consenta o agevoli la comunicazione dei dati, fra cui un'adeguata informativa all'interessato e, ove previsto dalla legge, la richiesta dello specifico consenso, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003. Ai fini sopraindicati, in particolare, essi:

- a) notificano alla Regione le basi informative, direttamente od indirettamente gestite per i propri compiti istituzionali;
- b) classificano le basi informative a seconda che contengano dati accessibili a tutti, dati riservati per specifiche finalità, dati riservati esclusivamente ai titolari di diritti di accesso e di partecipazione, ovvero dati segreti, perché coperti da segreto d'ufficio o da specifica tutela legislativa;
- c) si adoperano per garantire la maggiore accessibilità delle proprie basi di dati, tramite opportuni strumenti tecnologici tali da garantire l'integrità e l'autonoma gestione di ogni singolo ente e la produzione di rapporti con finalità statistiche ed informative;
- d) si pongono nelle condizioni di avere la piena conoscenza del processo del trattamento dei dati così da effettuare verifiche per quanto concerne accesso, modifiche e utilizzo dei dati stessi. Ciò si ottiene sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni).

3. La prestazione di assistenza, la fruizione di supporti tecnici e l'erogazione di contributi, incentivi ed altre forme di finanziamento concessi dalla Regione in attuazione delle finalità e degli obiettivi della presente legge sono subordinate all'effettivo adempimento degli obblighi e degli impegni di cui ai commi 1 e 2.»

Comma 3

2) Il testo dell'art. 19 commi 2 e 3) del DLgs 196/03 che concerne **Codice in materia di protezione dei dati personali** è il seguente:

«Art. 19 – Principi applicabili ai dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

(omissis)

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.»

Comma 4

3) Il testo dell'art. 11 del DLgs 196/03 che concerne **Codice in materia di protezione dei dati personali** è il seguente:

«Art. 11 – Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.»

Comma 5

4) Il testo dell'articolo 18, del DLgs 196/03 che concerne **Codice in materia di protezione dei dati personali** è il seguente:

«Art 18 – Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.»

5) Il testo dell'art. 19 del DLgs 196/03 che concerne **Codice in materia di protezione dei dati personali** è il seguente:

«Art 19 – Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,

comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.»

Comma 6

6) Il testo dell'articolo 18, comma 2 del DLgs 196/03 che concerne **Codice in materia di protezione dei dati personali** è il seguente:

«Art. 18 – Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici

(omissis)

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

(omissis)».

7) Il testo dell'art. 19, comma 2 del DLgs 196/03 è già citato all'art. 1, nota 2).

8) Il testo dell'art. 13 del DLgs 196/03 che concerne **Codici in materia di protezione dei dati personali** è il seguente:

«Art. 13 – Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescindendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.»

Comma 7

9) Il testo dell'art. 23 del DLgs 196/03 che concerne **Codice in materia di protezione dei dati personali** è il seguente:

«Art. 23 – Consenso

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.»

NOTA ALL'ART. 2

1) Il testo dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione** è il seguente:

«Art. 13 – Il sistema informativo regionale (SIR)

1. Il SIR è costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con le attività degli enti pubblici operanti nel territorio regionale.

(omissis)».

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 23

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA**la seguente legge:***INDICE**

- Art. 1 – Estinzione del contenzioso
- Art. 2 – Interpretazione autentica dell'articolo 52, comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria)
- Art. 3 – Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali
- Art. 4 – Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2002 e del decreto-legge n. 2 del 2003
- Art. 5 – Autoveicoli adibiti a scuola guida
- Art. 6 – Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996
- Art. 7 – Abrogazioni

Art. 1*Estinzione del contenzioso*

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati al 31 dicembre 2004 relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo di Euro 16,53.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

Art. 2

*Interpretazione autentica dell'articolo 52, comma 4
della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
(Disposizioni per la protezione della fauna selvatica
e per l'esercizio dell'attività venatoria)*

1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).

Art. 3*Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali*

1. La Tabella 1 allegata alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) è sostituita dalla seguente:

(segue Tabella 1)

Tabella 1

N. ORDINE	CONCESSIONE	TASSA DI RILASCIO EURO	TASSA ANNUALE EURO
15	Licenza di appostamento fisso di caccia	55,78 per ogni anno di validità	
16	Concessione di costituzione di aziende faunistico-venatoria - Azienda in territori montani o classificati tali ex lege 991/52 - - Aziende in altri territori - - Concessione di costituzione di centro privato di produzione selvaggina	0,75 Per ettaro o frazione. 6,23 Per ettaro o frazione. 278,37	0,75 Per ettaro o frazione. 6,23 Per ettaro o frazione. 278,37
17	Abilitazione all'esercizio venatorio: - con fucile ad un colpo, con falchi e con arco - con fucile a due colpi - con fucile a più di due colpi	37,70 52,68 66,62	37,70 52,68 66,62
18	Licenza per la pesca nelle acque interne: - tipo A - tipo B	43,64 22,72	43,64 22,72
27	Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi	92,96	92,96

Art. 4

*Esenzione dal pagamento
della tassa automobilistica regionale
ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2002
e del decreto-legge n. 2 del 2003*

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai proprietari degli autoveicoli, di potenza non superiore ad 85 KW e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, immatricolati per la prima volta nei periodi indicati dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate) e dal decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito dalla legge 14 marzo 2003, n. 39 (Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche) in possesso dei requisiti previsti dalle stesse leggi per beneficiare delle agevolazioni.

Art. 5

Autoveicoli adibiti a scuola guida

1. Rientrano nella classificazione prevista nell'Allegato 1, tariffa C), del decreto Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto.

Art. 6

*Disposizioni in materia di tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996*

1. All'articolo 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1 bis. Nel caso in cui venga esercitata l'azione penale il termine di cui al comma 1 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.».

2. All'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 2 le parole «di II categoria, tipo A» sono sostituite da «per inerti»;
- b) alla lettera a) del comma 3 le parole «di I categoria o in discarica di II categoria tipo A» sono sostituite da «per rifiuti non pericolosi»;
- c) alla lettera b) del comma 3 dopo la parola «discarica» sono inserite le seguenti: «già autorizzata»;
- d) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente lettera:

«b bis) 10 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti.».

e) dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:

«6 ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 bis, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 3, comma 40 della legge n. 549 del 1995, gli scarti ed i sovralli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti.».

Art. 7

Abrogazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 44 bis della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 dicembre 2005

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1840 del 14 novembre 2005; oggetto consiliare n. 757 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 in data 16 novembre 2005;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari gene-

rali ed istituzionali" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7 del 13 dicembre 2005, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Paolo Nanni;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 21 dicembre 2005, atto n. 10/2005.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTE ALL'ART. 6

Comma 1

1) Il testo dell'art. 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 che concerne **Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi** è il seguente:

«Art. 7-bis – Decadenza

1. Ferma restando la presunzione di cui all'articolo 7, l'accertamento delle violazioni deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 che concerne **Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi** è il seguente:

«Art. 13 – Ammontare dell'imposta

1. A decorrere dall'anno 2002, l'ammontare dell'imposta è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi, per gli importi come indicati nei commi successivi.

2. Per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico:

- a) 7,75 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica di II categoria, tipo A;
- b) 3,62 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discariche di altro tipo (10).

3. Per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati al comma 2:
- a) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica di I categoria o in discarica di II categoria tipo A o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
 - b) 6,20 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica di II categoria tipo B.
4. Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi, ai sensi del DPR 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni:
- a) 25,82 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti tal quali in discarica;
 - b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se, vengono conferiti in discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione debitamente autorizzato dall'autorità competente oppure se vengono conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia.
5. Per i rifiuti solidi urbani:
- a) 18,08 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti tal quali in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
 - b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti in discarica e provenienti da separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o da raccolta differenziata all'origine, aventi contenuto di sostanza organica non superiore al 10 per cento;
 - c) 25,82 Euro ogni mille chilogrammi se prodotti in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli ove ha sede la discarica o l'impianto di incenerimento senza recupero di energia, fatti salvi eventuali accordi di pianificazione.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio atto le modalità e le procedure per l'applicazione del regime agevolato di cui alla lettera b) del comma 5.
- 6-bis. Gli scarti ed i sovralli di cui all'articolo 3, comma 40 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura del 20 per cento dell'ammontare stabilito dal precedente comma 1, a condizione che i rifiuti o i

prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero o compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovralli per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e stabilisce le relative modalità di verifica, prevedendo altresì la tempistica di adeguamento.

7. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato, si applicano le aliquote massime previste nel presente articolo.

8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta valgono la classificazione dei rifiuti, delle discariche, nonché degli scarti e dei sovralli, degli impianti e dei processi di trattamento, quali risultanti dalla normativa vigente e dagli atti autorizzatori rilasciati dall'ente competente.».

NOTA ALL' ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'art 44 , comma 3 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 che concerne **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 44 – Tasse regionali

(omissis)

3. Non sono soggetti a tassa gli appostamenti fissi collocati all'interno di aziende venatorie.

(omissis)».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.